



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente (con Firma Digitale)

N. del Proposta n. 41146 del 08/11/2021

Oggetto:

Adozione di misure sanitarie straordinarie a seguito di focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5 HPAI nel Comune di Roma Capitale (RM).

Estensore

ARCERI VALERIA
firma elettronica

Responsabile del Procedimento

BARCA ALESSANDRA
firma elettronica

Il Dirigente d'Area

A. BARCA
firma digitale

Il Direttore Regionale

M. ANNICCHIARICO
firma digitale

L' Assessore

D'AMATO ALESSIO
firma digitale

OGGETTO: Adozione di misure sanitarie straordinarie a seguito di focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5 HPAI nel Comune di Roma Capitale (RM).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.lgs. 502/1992;
- la Legge del 23 Dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio Sanitario Nazionale" e successive aggiunte e modificazioni;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
- la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
- la segnalazione effettuata dal proprietario di un'azienda "avicola non commerciale" (come definita ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera l) del succitato Decreto Legislativo n. 9/2010), sita nel Comune di Roma Capitale (RM), relativamente all'insorgenza di una mortalità anomala nell'ambito del proprio allevamento;
- il rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana prot. n. 1659343 del 05/11/2021, che rilevava la presenza di RNA (acido ribonucleico) del virus dell'influenza aviaria, in campioni di volatili deceduti presso la suddetta azienda;
- il rapporto di prova del Centro di Referenza Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie prot. 9725 del 08/11/2021 che conferma l'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria da sottotipo H5 HPAI, nell'allevamento avicolo rurale non commerciale sito nel Comune di Roma Capitale (RM);

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile, ai sensi della normativa sanitaria succitata:

- istituire una zona di protezione del raggio di tre chilometri nonché una zona di sorveglianza del raggio di 10 chilometri, rispetto al punto di insorgenza del focolaio, al fine di impedire il diffondersi della malattia;
- attivare in tempi rapidi nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza adeguate misure di controllo ed eradicazione, finalizzate a contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, come specificamente dettagliate nell'Allegato A alla presente Ordinanza, che di essa costituisce parte sostanziale integrante;

TENUTO CONTO che:

- nella zona di protezione sono comprese porzioni di territorio appartenenti ai Comuni di Roma Capitale e di Fiumicino;

VISTO l'articolo 63, comma 3 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, che attribuisce al Presidente della Regione il potere di emettere ordinanze per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza nei casi espressamente previsti dalla legge;

RILEVATO che sussistano le condizioni di necessità e urgenza a presupposto per l'istituzione di misure sanitarie straordinarie atte a controllare ed eradicare della malattia, allo scopo di contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli del territorio regionale individuato nell'Allegato B alla presente Ordinanza, che di essa costituisce parte sostanziale integrante.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di adottare misure sanitarie straordinarie a seguito di focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5 HPAI nel Comune di Roma Capitale (RM), come specificato nell'Allegato A alla presente Ordinanza, che di essa costituisce parte sostanziale integrante, ovvero:

- Di istituire una zona di protezione con un raggio di 3 km dall'allevamento familiare sede di focolaio di influenza aviaria sito nel Comune di Roma Capitale (RM) e di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 km dallo stesso allevamento. Le zone di protezione e sorveglianza raffigurate nelle mappe in allegato B, comprendono gli allevamenti riportati in allegato C. Detti allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, entra in vigore all'atto della comunicazione alla ASL Roma 3 territorialmente competente, ai proprietari di volatili dei Comuni ricadenti nella zona di protezione e di sorveglianza sopra citata per il tramite della succitata ASL.

L'Ordinanza sarà altresì immediatamente trasmessa dai competenti uffici regionali a mezzo Posta Elettronica certificate ai Sindaci, alle Stazione dei Carabinieri, alle altre Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio dei suddetti Comuni affinché assicurino ogni supporto necessario ai Servizi Veterinari della ASL per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web istituzionale regionale www.regione.lazio.it.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Misure Sanitarie da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza

A) Misure da applicare sia nella zona di protezione (ZP) che nella zona di sorveglianza (ZS) a cura del servizio veterinario della ASL territorialmente competente:

- a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
- b) sopralluogo presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
- c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP):

- a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
- c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
- d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
- g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda;

i) sono vietati, salvo diversa determinazione regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;

l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste;

m) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;

n) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;

o) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:

I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

III) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

IV) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

V) il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, o a un impianto per la distruzione.

p) Le misure di cui sopra restano in vigore per ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai.

C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):

a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza;

c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione.

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non

hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ASL competente che lo richiede;

i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ASL, la rimozione o lo spargimento della pollina;


j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;

k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;


l) le misure di cui sopra restano in vigore per trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai.

Allegato B

Zona di protezione



Zona di sorveglianza



Allegato C

Allevamenti in zona di protezione per HPAI			
Localizzazione	Specie	Comune	Provincia
091RMF31	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM017	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM336	ANATRA	ROMA	RM
091RMF51	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF50	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM427	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF31	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM457	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM351	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RMF01	ANATRA	ROMA	RM
120RM584	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM584	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RMF48	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD43	ANATRA	ROMA	RM
091RMD47	STRUZZO	ROMA	RM
091RMD11	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD28	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD43	GALLUS GALLUS	ROMA	RM

091RM54 5	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM36 8	COLOMBO	ROMA	RM
091RMF4 7	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM49 7	ANATRA	ROMA	RM

Allegato C

Allevamenti in zona di protezione per HPAI			
Localizzazione	Specie	Comune	Provincia
091RMF31	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM017	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM336	ANATRA	ROMA	RM
091RMF51	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF50	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM427	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF31	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM457	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM351	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RMF01	ANATRA	ROMA	RM
120RM584	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM584	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RMF48	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD43	ANATRA	ROMA	RM
091RMD47	STRUZZO	ROMA	RM
091RMD11	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD28	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD43	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM545	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM368	COLOMBO	ROMA	RM
091RMF47	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM497	ANATRA	ROMA	RM

Allevamenti avicoli in zona di sorveglianza per HPAI			
Localizzazione	Specie	Comune	Provincia
091RMD96	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM472	ANATRA	ROMA	RM
091RMN32	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM473	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD96	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM057	ANATRA	ROMA	RM
091RMN32	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM096	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD70	OCA	ROMA	RM
091RMF42	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF43	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM548	COLOMBO	ROMA	RM
091RMF49	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM441	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM305	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM311	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM307	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM468	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM495	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF69	COLOMBO	ROMA	RM
091RM469	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM492	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RM482	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM305	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF39	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM052	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM491	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM489	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD64	ANATRA	ROMA	RM
091RM475	ANATRA	ROMA	RM
091RM392	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM334	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM334	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM334	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD20	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM607	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM607	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM610	COLOMBO	FIUMICINO	RM
091RM498	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM553	COLOMBO	FIUMICINO	RM

120RM553	COLOMBO	FIUMICINO	RM
120RM452	COLOMBO	FIUMICINO	RM
120RM137	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RM304	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM137	COLOMBO	FIUMICINO	RM
120RM137	COLOMBO	FIUMICINO	RM
091RM304	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM269	ANATRA	FIUMICINO	RM
120RM400	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM458	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM639	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM621	ANATRA	FIUMICINO	RM
120RM222	COLOMBO	FIUMICINO	RM
120RM530	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM622	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM222	COLOMBO	FIUMICINO	RM
091RM436	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM436	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM033	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF74	COLOMBO	ROMA	RM
091RM467	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF79	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF79	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF65	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF45	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM395	ANATRA	ROMA	RM
091RM481	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF38	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM328	COLOMBO	ROMA	RM
091RM496	ANATRA	ROMA	RM
091RM497	ANATRA	ROMA	RM
091RMF48	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM336	ANATRA	ROMA	RM
091RMD15	TACCHINO	ROMA	RM
091RMD40	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM017	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD43	ANATRA	ROMA	RM
091RMD43	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF51	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM545	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF47	GALLUS GALLUS	ROMA	RM

091RM368	COLOMBO	ROMA	RM
091RMD47	STRUZZO	ROMA	RM
091RMD11	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMD28	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF31	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF31	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RMF50	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
091RM427	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM129	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM593	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM593	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM129	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM549	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM549	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RM303	GALLUS GALLUS	ROMA	RM
120RM343	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
091RMF01	ANATRA	ROMA	RM
120RM076	ANATRA	FIUMICINO	RM
120RM351	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM521	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM584	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM584	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM629	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM446	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM541	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM446	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM630	ANATRA	FIUMICINO	RM
120RM667	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM
120RM457	GALLUS GALLUS	FIUMICINO	RM

